



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 13/11/2008

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N. 14121
M.Usai // F. Cara
12/11/08. I/1

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: durata massima dell'orario settimanale di lavoro.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
TRA TUTTO IL PERSONALE NON DOCENTE**

Con circolare prot. n.298 del 09/01/2008, di pari oggetto, alla quale ad ogni buon fine si rimanda, questa Amministrazione faceva presente alle SS.LL. che, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.66/03 e successive modificazioni ed integrazioni, "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario".

Nella detta circolare veniva evidenziato che l'inosservanza della disposizione di cui sopra comporta la comminazione di sanzioni amministrative da parte della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro.

Più in particolare veniva spiegato che le sanzioni sono previste nel caso in cui un dipendente, prendendo come riferimento i quadrimestri dell'anno, nell'arco di uno o più degli stessi svolga più di 48 ore medie settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario.

Poiché in alcuni casi si continua a prestare servizio per più di 48 ore settimanali, compreso il lavoro straordinario, si invitano le SS.LL. a vigilare affinché i dipendenti di rispettiva competenza rispettino il limite massimo di orario di lavoro settimanale previsto dalla vigente normativa.

Si ricorda che la prestazione di lavoro straordinario deve essere sempre previamente autorizzata e, pertanto, le SS.LL. dovranno porre massima attenzione nell'autorizzare lo straordinario, al fine di impedire ai dipendenti di effettuare più di 48 ore medie settimanali (compreso il lavoro straordinario).

Si ricorda, inoltre, così come indicato nella circolare n.298/08, che il tetto massimo di ore lavorative comprende oltre all'orario di lavoro ordinario e straordinario, anche l'orario svolto con le turnazioni e quello svolto in conto recupero.

Si pone in evidenza, infine, che la responsabilità del superamento del limite massimo delle 48 ore lavorative medie settimanali, compreso il lavoro straordinario, sarà posta in capo alle SS.LL: anche per quanto riguarda le eventuali sanzioni amministrative.

Cherchi
Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi

